

Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2011, n. 45-2952

**L.R. n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo...". Programma Triennale 2009 - 2011 approvato con DGR 37 - 12630 del 23 novembre 2009, Parte Terza: riapertura termini per la presentazione delle istanze di contributo e destinazione di risorse (cap. 284315 Bilancio 2011).**

A relazione dell'Assessore Cirio:

Premesso che:

negli ultimi decenni la vita di montagna ha subito grandi cambiamenti, trasformandosi da un sistema quasi esclusivamente agricolo ad un sistema prevalentemente turistico;

il programma del governo regionale assegna al turismo montano un ruolo di particolare rilevanza nel processo di diversificazione e di rilancio dell'economia coerentemente con gli indirizzi che l'Unione Europea assegna a questo settore nell'ambito delle proprie politiche di sviluppo e sostegno;

il "movimento" legato agli sport invernali rappresenta uno dei più importanti strumenti per incrementare i flussi turistici e favorire l'aumento della permanenza media dei turisti stessi anche alla luce dell'enorme rilevanza assunta a livello internazionale da questa tipologia di turismo;

il miglioramento qualitativo del territorio montano piemontese e dell'offerta turistica in esso presente necessita del coinvolgimento e del confronto dei soggetti che, a vario titolo, direttamente e indirettamente, contribuiscono allo sviluppo della regione e dei suoi prodotti turistici;

il sostegno allo sviluppo degli sport invernali e del turismo ad essi collegato, va perseguito, quindi, in stretta collaborazione con il territorio - in particolare con gli Enti locali che intendano agire per il miglioramento a fini turistici delle proprie aree di competenza - attraverso la messa in atto di programmi articolati di intervento che, tra l'altro, permettano la qualificazione dell'offerta turistica stessa;

il crescente numero di persone che "visitano" le montagne piemontesi, impone il sicuro esercizio delle attività sportive legate alle neve: i fenomeni di polarizzazione che spingono i flussi turistici invernali a premiare le stazioni meglio organizzate e attrezzate trovano origine nella valutazione positiva che il turista può formulare sulle dotazioni di sicurezza;

la maggiore richiesta di sicurezza, soprattutto dopo la legge n. 363/2003 "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo*", ha imposto alle istituzioni regionali di prestare la massima attenzione alle problematiche legate alla sicurezza in montagna al fine di garantire - senza rischi ed in qualsiasi periodo dell'anno - il divertimento della montagna e la libertà dello sport;

stante quanto sopra premesso,

vista la L.R. n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica*" che definisce gli strumenti di pianificazione e programmazione

pubblica, individua le tipologie di intervento realizzabili dagli enti locali, dalle imprese o dalle Associazioni *no profit* attraverso i contributi concessi dalla presente legge;

considerato che l'art. 40, comma 2, della citata L.R. n. 2/09 e s.m.i. stabilisce che la Giunta Regionale - in funzione del perseguimento delle finalità della legge stessa e sentite le competenti Commissioni tecnico-consultiva e consiliare - predisponga e approvi il Programma Triennale definendo, tra le altre cose, i contenuti ed i criteri degli strumenti di programmazione e di progettazione, le priorità e gli indirizzi per il sostegno alle spese e per la realizzazione degli investimenti, l'entità delle risorse finanziarie e le modalità di utilizzo per il raggiungimento degli obiettivi;

preso atto che con D.G.R. n. 37-12630 del 23 novembre 2009, così come modificata con D.G.R. n. 16-12794 del 14 dicembre 2009, la Giunta Regionale ha approvato il Programma Triennale 2009 - 2011 predisposto ai sensi dell'art. 40, comma 2, quale indispensabile strumento a sostegno di quanto previsto e disciplinato dalla legislazione nazionale;

appurato che il citato Programma Triennale 2009 - 2011, in armonia con quanto indicato nella legge, si propone di sostenere iniziative ed interventi funzionali agli obiettivi di tutela della salute e della sicurezza, sostenendo altresì iniziative miranti a riqualificare e potenziare il patrimonio impiantistico e l'offerta turistica;

verificato, inoltre, che il comma 3 del citato art. 40 prevede la possibilità di aggiornare e/o modificare il Programma in corso di validità mediante specifiche deliberazioni della Giunta Regionale;

visto che con D.D. n. 686 del 30.06.2010, con D.D. n. 818 del 20.07.2010, con D.D. 1046 del 22.09.2010 e con D.D. n. 1481 del 16.12.2010 sono stati assegnati ai soggetti beneficiari i contributi relativi alla Categoria B, per gli interventi di qualificazione, potenziamento e valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili piemontesi e della relativa offerta turistica;

considerato che, ai sensi del paragrafo 3.7 del Programma Triennale è possibile presentare le domande di contributo entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. della relativa modulistica;

visto che la modulistica necessaria alla presentazione delle domande relative alla precedente ed unica apertura del Bando di contributo per le spese di Categoria B è stata pubblicata sul B.U.R. n. 52 del 31.12.2009 e che, pertanto, il termine ultimo per la presentazione della richieste di contributo era stato fissato nel 1.03.2010;

considerato che la Giunta intende nuovamente sostenere iniziative funzionali alla qualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento ed alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell'offerta turistica per l'ormai prossima stagione sciistica 2011/2012 e che, quindi, intende aprire per la seconda volta i termini per la presentazione delle istanze di contributo relative alla Categoria B (di cui alla Parte Terza "*Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento ed alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e dell'offerta turistica*" del Programma Triennale);

ritenuto di confermare integralmente i contenuti indicati nel Programma Triennale 2009 – 2011, Parte Terza, circa i criteri per l'assegnazione dei contributi pubblici relativi alle spese d'investimento sostenute dai richiedenti mantenendo invariato, quindi, tutto quanto già disciplinato all'interno del Programma stesso per le spese di categoria B;

ribadito che ciascun soggetto proponente può presentare una sola richiesta di contributo per lo stesso impianto e che, ai sensi del paragrafo 3.3, per tutti i richiedenti le spese tecniche sono ammissibili a contributo nel limite massimo del 10% dell'importo complessivo dell'investimento;

appurato che, ai sensi del paragrafo 3.1, ai fini dell'ammissibilità a contributo, i lavori relativi al progetto non devono essere iniziati prima della data di presentazione dell'istanza e che, per la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento dovrà essere adottata, da parte dei beneficiari che non siano imprese, la procedura pubblica secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 163/2006 indipendentemente dal costo dell'opera oggetto di intervento;

vista la Legge Regionale 27 dicembre 2010, n. 25 *“Legge finanziaria per l'anno 2011”*;

vista la Legge Regionale 31 dicembre 2010, n. 26 *“Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011 - 2013”*;

preso atto che con D.G.R. n. 17–1443 del 28 gennaio 2011 *“Bilancio di previsione per l'anno 2011: parziale assegnazione delle risorse finanziarie”*, la Giunta Regionale ha stabilito di assegnare, nelle more della definizione degli obiettivi del programma operativo, quanto stanziato su ogni singolo capitolo relativo a spese in conto capitale nella misura del 50% ;

preso atto che con la successiva D.G.R. n. 18–2321 del 12 luglio 2011 *“Integrazione delle assegnazioni di bilancio disposte con DD.G.R. n. 17–1443 del 28.01.2011 e n. 36–1487 dell'11.02.2001”*, la Giunta Regionale ha stabilito l'integrazione di un ulteriore 25% delle risorse assegnate con la precedente deliberazione portando complessivamente al 75%, per i capitoli relativi a spese di investimento, le percentuali di assegnazione sugli stanziamenti;

viste le risorse finanziarie stanziato sul pertinente capitolo 284315 UPB db 18092 del bilancio di previsione per l'anno 2011 *“Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento ed alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell'offerta turistica”* pari ad € 4.000.000,00;

considerato, quindi, che ai sensi della citata D.G.R. n. 18–2321 del 12 luglio 2011 dell'importo disponibile sul capitolo n. 284315 UPB db18092 pari a € 4.000.000,00 risulta impegnabile solo il 75% per un ammontare complessivo di € 3.000.000,00;

considerata la possibilità di utilizzare le successive integrazioni che potranno essere effettuate nel corso dell'anno 2011 a favore del capitolo sopracitato e le disponibilità finanziarie che deriveranno da eventuali rinunce, revoche e riduzioni, al fine di sostenere un maggior numero di interventi;

visto che, come specificato al paragrafo 3.3 lett. B) del Programma Triennale, i contributi che saranno erogati a favore delle stazioni definite *“non locali”* (come definite all'art. 37 della L.R. n. 2/09 s.m.i.) rispettano il limite massimo previsto ai sensi del Regolamento 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 *“Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (regime de minimis)”* ed ai sensi delle linee guida e degli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43–6907 del 17.09.2007;

appurato che con D.G.R. n. 37-12630 del 23.11.2009, tra le altre cose, sono stati istituiti presso Finpiemonte s.p.a tre appositi “*Fondi*” per la gestione dei contributi concessi dalla Regione Piemonte ai sensi del Programma Triennale 2009 - 2011 previsti dalla L.R. n. 2/09 e s.m.i e così denominati:

- “*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili*” costituito dalle risorse iscritte sui capitoli n. 206206 e n. 206277 UPB DB 18112 e dall’80% delle risorse iscritte sul capitolo 173335 UPB DB 18091 di cui alla Categoria A, Parte Prima del Programma Triennale e non oggetto della presente deliberazione;
- “*Fondo di investimenti per impianti di risalita aree sciabili e offerta turistica*” costituito dalla totalità delle risorse iscritte sul capitolo 284315 UPB DB 18092, Categoria B di cui alla Parte Terza del Programma Triennale;
- “*Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili*” costituito dal restante 20% delle risorse iscritte sul capitolo 173335 UPB DB 18091 di cui alla Categoria C, Parte Seconda del Programma Triennale e non oggetto del presente provvedimento;

dato atto che per lo svolgimento delle attività affidate dalla Regione Piemonte a Finpiemonte s.p.a. è stata approvata con D.G.R. n. 30 – 8150 del 4.02.2008 una specifica Convenzione Quadro per disciplinare i rapporti tra le parti, le finalità e le regole di gestione e di controllo;

visto, in particolare, che l’art. 1, comma 1, l’art. 2, commi 2 e 3, prevedono, in generale, che spetti alla Giunta individuare le attività da affidare a Finpiemonte s.p.a. e le relative risorse;

considerato che sulla base di detta programmazione, le prestazioni oggetto degli incarichi sono conferite a Finpiemonte s.p.a. dalle Direzioni e Strutture regionali con appositi atti di affidamento dirigenziale;

verificato che con D.D. n. 642 del 21.06.2010 è stato affidato l’incarico a Finpiemonte s.p.a. relativo alla gestione finanziaria dei contributi concessi ai sensi del Programma Triennale per l’annualità 2009;

verificato, inoltre, che con D.D. n. 676 del 10.10.2011 è stato affidato l’incarico a Finpiemonte s.p.a. relativo alla gestione finanziaria dei contributi concessi ai sensi del Programma Triennale per l’annualità 2010;

ritenuto, tuttavia, opportuno che, per ciascuna annualità di validità del Programma Triennale, i singoli affidamenti a Finpiemonte s.p.a. siano preceduti da una valutazione ed approvazione della Giunta Regionale;

visto che, in coerenza con le esigenze di sviluppo e miglioramento dell’offerta turistica piemontese, risultano evidenti ed urgenti competenze professionali specifiche atte a svolgere, per l’anno 2011, l’attività di gestione delle risorse economiche stanziare per il finanziamento della Parte Terza del Programma Triennale 2009 – 2011;

appurato che per il conferimento per l’anno 2011 a Finpiemonte s.p.a. degli incarichi descritti relativi alla Parte Terza del Programma, da affidare secondo le modalità previste dalla Convenzione Quadro, si farà fronte con le disponibilità derivanti dagli interessi maturati dalle risorse iscritte sul capitolo n. 284315 UPB db18092 del Bilancio 2011 che verranno trasferite a Finpiemonte s.p.a. per la gestione della Parte Terza del citato Programma Triennale 2009 -2011;

ritenuto di stabilire, inoltre, che in fase di consuntivo finale, nel caso di accertamento di maggiori importi corrisposti a Finpiemonte s.p.a. a titolo di corrispettivo, ai sensi dell'art. 29 della citata Convenzione Quadro, l'eventuale credito vantato dalla Regione Piemonte venga regolato con modalità da concordarsi, ai sensi della D.G.R. n. 30-8150 del 4.02.2008;

la Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

di riaprire i termini per la presentazione delle istanze di contributo relative alle spese classificate come Categoria B da sostenere da parte dei beneficiari per gli interventi di cui alla Parte Terza *“Investimenti relativi alla qualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento ed alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell'offerta turistica”* del Programma Triennale;

di confermare che, ai sensi del paragrafo 3.7 del Programma Triennale è possibile presentare le domande di contributo entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. della relativa modulistica predisposta dagli uffici regionali;

di confermare integralmente i contenuti indicati nel Programma Triennale 2009 – 2011, Parte Terza, circa i criteri per l'assegnazione dei contributi pubblici relativi agli investimenti mantenendo invariato, quindi, tutto quanto già disciplinato all'interno del Programma stesso per le spese classificate di Categoria B;

di confermare, infine, per le stazioni definite *“non locali”*, ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 2/09 s.m.i. il rispetto delle linee guida e degli orientamenti applicativi alle Direzioni approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17.09.2007 relative all'utilizzo, in ambito regionale, del regolamento CE n. 1998/2006 in materia di aiuti di importanza minore;

di dare atto che per l'anno 2011, al sostegno della Parte Terza del Programma Triennale 2009 – 2011, si farà fronte con le risorse finanziarie iscritte sul capitolo n. 284315 UPB db18092 pari a € 3.000.000,00;

di autorizzare ai fini del Programma Triennale 2009 – 2011 l'utilizzo delle somme iscritte sul capitolo 284315 UPB DB 18092 per incrementare il Fondo istituito presso Finpiemonte s.p.a. con D.G.R. n. 37-12630 del 23 novembre 2009 per la gestione dei contributi di Categoria B denominato *“Fondo di investimenti per impianti di risalita aree sciabili e offerta turistica”* di cui alla Parte Terza del Programma Triennale;

di autorizzare, al fine di poter aumentare la dotazione del *“Fondo”* e al fine di sostenere maggiormente le spese ritenute idonee ed ammissibili ai contributi previsti nella Parte Terza del Programma Triennale 2009 - 2011, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie derivanti da eventuali rinunce, revoche e riduzioni di contributi, che potranno essere accertate nel corso della programmazione;

di continuare ad avvalersi di Finpiemonte s.p.a., società regionale in *“house providing”*, per lo svolgimento degli incarichi finalizzati a fornire alla Regione Piemonte il supporto necessario alla gestione delle risorse economiche destinate al finanziamento delle istanze presentate ai sensi della

Parte Terza del Programma Triennale 2009 – 2011 secondo le modalità che verranno definite con successivo provvedimento dirigenziale;

di stabilire che per far fronte all'incarico di cui al punto precedente si utilizzino gli interessi maturati sullo stanziamento di cui al capitolo n. 284315 UPB db18092 1del Bilancio 2011 che verranno trasferiti a Finpiemonte s.p.a. per la gestione della Parte Terza del citato Programma Triennale 2009 – 2011;

di stabilire che, in fase di consuntivo finale, nel caso di accertamento di maggiori importi corrisposti a Finpiemonte s.p.a. a titolo di corrispettivo, ai sensi dell'art. 29 della citata Convenzione Quadro, l'eventuale credito vantato dalla Regione Piemonte venga regolato con modalità da concordarsi, ai sensi della D.G.R. n. 30–8150 del 4.02.2008;

di dare mandato alla Direzione Regionale Cultura Turismo e Sport di assumere i relativi provvedimenti dirigenziali di affidamento degli incarichi sopra descritti a Finpiemonte s.p.a.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato